

Dr. Paolo Dalmaschio

Consulente del lavoro – iscritto al n. 736 dell'Albo di Bergamo

Ai gentili Clienti
Loro sedi

Circolare n.36-2023

Oggetto: Elemento retributivo annuo CCNL Metalmeccanica Piccola Industria (Confimi)

Con la presente, Vi ricordiamo quanto prevede art. 44 del CCNL (di cui al punto III “contrattazione di secondo livello”) per i dipendenti dalle piccole e medie industrie metalmeccaniche e di installazione di impianti ha previsto che, ai lavoratori ***in forza al 1° gennaio di ogni anno***,

- ✓ nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello con contenuti economici e che nel corso dell'anno precedente (1° gennaio - 31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal CCNL (es. lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi comunque soggetti a contribuzione);
- ✓ viene erogato con la retribuzione del mese di giugno, un importo annuo a titolo “Elemento retributivo” pari ad euro 485,00, onnicomprensivo e non incidente sul TFR, ovvero un importo inferiore, fino a concorrenza della suddetta somma, in caso di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal CCNL.

Tale somma è stabilita in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell'anno precedente (la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata, a questi effetti, come mese intero).

Fatti salvi i criteri di maturazione dell'elemento retributivo, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al mese di giugno, il suddetto importo è erogato all'atto della liquidazione delle competenze.

L'elemento retributivo è ad ogni effetto di competenza dell'anno di erogazione, in quanto il riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto quale parametro di riferimento ai fini del riconoscimento dell'istituto.

Lo Studio rimane a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.

Bergamo, 08 giugno 2023

Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio